



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

15/01/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Finanziaria 2025: le principali novità in materia fiscale

(Legge n. 207 del 30.12.2024)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con l'approvazione della Legge Finanziaria 2025** (legge n. 207 del 30.12.2024) **il legislatore ha introdotto numerose novità in materia fiscale tra cui**, in particolare, **segnaliamo le seguenti: i)** viene messa **a regime la riforma IRPEF che ha previsto, per il 2024, la riduzione a tre scaglioni di reddito, la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di reddito dipendente ed assimilato, nonché la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati; ii)** vengono **riordinate le detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, con previsione di un massimale di spesa detraibile variabile a seconda dei figli fiscalmente a carico e del reddito conseguito** (vengono previsti due scaglioni a seconda che il reddito sia superiore a 100.000 euro oppure compreso tra 75.000 e 100.000 euro); **iii)** viene **incrementata la soglia di non imponibilità per il 2025, 2026 e 2027 dei fringe benefit da 258,23 euro a 1.000 euro** (2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico); **iv)** **l'aliquota da applicare ai premi di produttività erogati ai dipendenti viene ridotta al 5% per il periodo dal 2025 al 2027; v)** con riferimento al **regime agevolato di tassazione delle mance nel settore alberghiero, viene incrementato il reddito soglia a 75.000 euro e la franchigia (da 25% a 30%) entro cui è possibile applicare l'aliquota sostitutiva del 5%; vi)** viene **incrementato il reddito di riferimento** (percepito nell'anno precedente) **ai fini dell'esclusione dal regime forfetario, che passa da 30.000 a 35.000 euro per il solo anno 2025; vii)** viene **stabilizzato il regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni con applicazione di un'aliquota del**

18%; viii) viene riproposto il regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e di estromissione dei beni dell'imprenditore.

Premessa

Con legge n. 207 del 30.12.2024, conosciuta come "**Legge Finanziaria 2025**", il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento **numerose novità in materia fiscale.**

Tra le varie novità si segnala **l'anticipazione dell'aliquota di detrazione del 30% sui lavori di recupero edilizio già a decorrere dalle spese sostenute nel 01.01.2025**, con un importante **eccezione a favore dei proprietari che adibiscono l'immobile ad abitazione principale**: in tal caso la detrazione applicabile sarà pari al 50% nel 2025 (ridotta al 36% nel biennio 2026-2027).

Riguardo ai **benefici per l'acquisto della prima casa e alla decadenza dell'incentivo sull'imposta di registro**, si segnala **l'estensione del termine previsto per la vendita della prima casa da 1 a 2 anni.**

Si segnala **l'abrogazione anticipata del credito "investimenti 4.0"**, il quale **potrà continuare ad essere richiesto se, alla data del 31.12.2024, è stato versato un acconto di almeno il 20%** (per effettuare poi gli investimenti entro il 30.06.2025).

Viene prorogata, invece, la **maggiorazione della deduzione del 20% sulle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2025, 2026 e 2027.**

Di seguito illustriamo le novità introdotte dalla legge n. 207/2024.

Le principali novità in materia lavoro e previdenza

Assegnazione e cessione di beni ai soci

Viene riproposto il regime agevolato di assegnazione e cessione dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2025 ed i benefici si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione.

L'aliquota è maggiorata al 10,5% per le società non operative per almeno due anni.

L'imposizione sostitutiva è pari al 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Il versamento delle imposte deve avvenire per il 60% entro il 30.09.2025 e per il restante 40% entro il successivo 30.11.2025.

Recupero edilizio

Con riferimento alle detrazioni sui lavori di recupero edilizio, viene parzialmente anticipata l'entrata in vigore delle aliquote di detrazione meno convenienti dal 01.01.2025.

Viene previsto, in particolare, l'applicazione della disciplina a regime sin dalle spese sostenute dal 01.01.2025, con applicazione dell'aliquota del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

Viene prevista un'importante deroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l'immobile ad abitazione principale. In tal caso:

1. per il 2025 trova applicazione l'aliquota del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
2. per il 2026 e 2027 trova applicazione l'aliquota del 36% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Si segnala che la detrazione continua a trovare applicazione nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Non godono dal 2025 del beneficio fiscale le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus ed ecobonus

Gli interventi antisismici e di risparmio energetico vengono sostanzialmente equiparati, nell'aliquota di detrazione, a quelli di recupero edilizio.

Si segnalano le seguenti deroghe rispetto alla riduzione generalizzata

dell'aliquota al 30%:

1. per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
2. per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 2025 non possono beneficiare dell'ecobonus le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus mobili

Viene prorogato anche il c.d. "Bonus mobili" per il 2025, con applicazione di un'aliquota del 50% e un massimale di spesa di 5.000 euro.

Superbonus

Per le spese sostenute nel 2025 il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15.10.2024:

1. risulti presentata la CILAS per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
2. risulti presentata non soltanto la CILAS, ma sia anche adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
3. sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene consentito di dividere in 10 quote annuali il superbonus che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Investimenti 4.0

Viene prevista l'abrogazione, a partire dal 2025 dell'agevolazione, che potrà essere richiesta nel periodo 2025 solo in caso di prenotazione entro il 31.12.2024 con versamento di un acconto almeno pari al 20% e accettazione da parte del venditore.

In tal caso gli investimenti devono essere ultimati entro il 30.06.2025.

Transizione 5.0

Il legislatore ha apportato alcune modifiche alle agevolazioni previste in materia di transizione 5.0. Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo le seguenti:

- i) il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- ii) vengono ampliate le classi agevolate di moduli fotovoltaici e aumentate le maggiorazioni spettanti della base imponibile ai fini del calcolo del beneficio spettante (le due ipotesi originariamente previste prevedevano una maggiorazione della base al 120-140% del costo mentre ora sono riconosciute tre tipologie di celle ammesse, con un beneficio del 130-140-250%);
- iii) il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% per la quota di investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per l'impresa beneficiaria;
- iv) le maggiorazioni del credito spettante per riduzione dei consumi viene modificata da 40/20/10% al 40/10% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 6%, mentre passa dal 45/25/15% al 45/15% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 10%.

IRES premiale

Viene introdotta una riduzione dell'IRES dal 24 al 20% sul reddito d'impresa dichiarato dalle società in presenza di determinate condizioni, ovvero l'accantonamento a riserva di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

Un ammontare non inferiore al 30% di tale utile (comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023) deve essere destinata a investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi appartenenti alle categorie degli investimenti 4.0 e 5.0.

Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore nel minimo a 20.000 euro.

Tali investimenti devono essere avviati dal 01.1.2025 e conclusi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

	Viene inoltre richiesto che vi sia nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 un incremento occupazionale di almeno 1% e comunque non inferiore ad una unità.
Proroga acconto IRPEF al 16.01.2025	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro possono versare l'acconto entro il 16.01.2025 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili scadenti il giorno 16 di ogni mese.
Estromissione beni imprenditore	<p>Vengono riaperti i termini per l'estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore con riferimento alle operazioni attuate entro il 31.05.2025.</p> <p>I benefici si sostanziano, come nei precedenti anni, nell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p> <p>Le imprese interessate sono tenute a versare l'imposta sostitutiva entro il 30.11.2025 per il 60%, mentre la restante quota deve essere versata entro il successivo 30.06.2025.</p>
Super deduzione nuove assunzioni	Viene prevista per gli anni 2025, 2026 e 2027 una deduzione sui costi delle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato pari al 20% sugli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta.
Nuova sabatini	Viene rifinanziata la misura di sostegno nuova Sabatini per gli anni da 2025 a 2029.
Credito ZES mezzogiorno	<p>Viene prorogato al 2025 il credito previsto per gli investimenti nella ZES unica mezzogiorno. Viene prorogato, allo stesso modo, il beneficio per il settore agricolo.</p> <p>Viene prevista una procedura per l'accesso analoga a quella dell'anno precedente.</p>
Fringe benefit	Viene previsto l'incremento temporaneo, dal 2025 al 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

	Tale soglia è aumentata da 258,23 euro a 1.000 per tutti i dipendenti, ulteriormente incrementati a 2.000 euro a favore dei dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Premi produttività	Viene ridotta, per il triennio dal 2025 al 2027 l'aliquota applicabile ai premi di produttività dal 10% al 5%.
Lavoro straordinario degli infermieri	Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sul reddito erogato per prestazioni di lavoro straordinarie da parte di infermieri. L'imposta sostitutiva si applica ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025 (escluse quelle che rientrano nella c.d. "cassa allargata").
Indicazione del codice CIN nel dichiarativo	Viene previsto che il codice identificativo nazionale previsto per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a locazioni brevi (oltre a strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere) debba essere indicato nel dichiarativo e nelle certificazioni uniche.
Imposta sulle mance settore alberghiero e ristorazione	Il regime agevolato applicabile alle mance erogate nelle attività del settore alberghiero e della ristorazione (che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%) viene modificato con la previsione di un innalzamento della franchigia dal 25 al 30%, nonché della soglia massima di reddito per accedere al beneficio da 50.000 a 75.000 euro (sempre da calcolare con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime agevolato).
Cripto attività	Viene inasprito il regime fiscale sulle crypto attività, con la previsione di un'imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dal 01.01.2026. Viene inoltre eliminata la franchigia di 2.000 euro sulle crypto attività e reintrodotta un regime di affrancamento alla data del 01.01.2025 con aliquota del 18%.
Mutui prima casa e fondo di garanzia	Viene prorogato al 31.12.2027 lo speciale regime di operatività del fondo che consente di accedere ad una garanzia fino all'80% a categorie prioritarie a condizione che ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE

superiore a 40.000 euro annui e che la richiesta di accesso al fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore a ll'80%.

Fino al termine del 2027, inoltre, possono accedere in via prioritaria anche i nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro (45.000 con 4 figli, 50.000 con 5 o più figli).

Per tali categorie, la garanzia è rilasciata nella misura dell'80% (85 e 90% nei casi di sopra indicati che danno diritto al maggiore importo ISEE).

Bonus elettrodomestici

Viene previsto per l'anno 2025 un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, a favore degli utenti finali, che spetta se vi è smaltimento dell'elettrodomestico sostituito e l'elettrodomestico acquistato ha elevata efficienza energetica.

Il contributo compete per l'acquisto di un solo elettrodomestico e può essere concesso nel limite delle risorse stanziato nella misura del 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per elettrodomestico, incrementato a 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Proroga credito ristrutturazione alberghi

Viene prorogato al 31.10.2025 il termine entro cui devono essere conclusi gli interventi agevolati. Viene quindi riconosciuto agli operatori turistico ricettivi un credito fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 07.11.2021 fino al 31.10.2025.

Fondo garanzia PMI

Viene prorogato al 31.12.2025 il Fondo di Garanzia per le PMI. Viene inoltre introdotto un premio aggiuntivo a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene stabilizzato il beneficio, prorogato per numerosi anni, sulla rivalutazione di partecipazioni (quotate e non) e terreni (agricoli ed edificabili).

A decorrere dal 2025 i valori potranno essere affrancati con il pagamento di un'aliquota del 18%, da versare integralmente entro il 30.11 dell'anno di rivalutazione, oppure in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30.11 di ogni anno interessato.

	<p>Si segnala l'introduzione di una nuova disposizione, rispetto agli anni precedenti, secondo la quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed ENC privi di stabile organizzazione nel territorio dello stato.</p>
<p>Agevolazioni prima casa imposta registro</p>	<p>La legge di Bilancio porta a due anni il termine entro cui è possibile vendere la prima casa senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.</p>
<p>Riforma cuneo fiscale lavoratori dipendenti</p>	<p>I titolari di reddito di lavoro dipendente potranno fruire di un bonus per chi ha un reddito non superiore a 20.000 e ad una detrazione per i redditi compresi tra i 20.000 ed i 40.000 euro.</p> <p style="text-align: center;">Redditi fino a 20.000 euro</p> <p>Viene applicato un bonus al reddito di lavoro dipendente nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7,1% per i redditi non superiori a 8.500 euro; • 5,3% se il reddito super gli 8.500 euro ma non i 15.000 euro; • 4,8% se il reddito è complessivamente superiore a 15.000 euro. <p style="text-align: center;">Reddito tra 20.000 e 40.000 euro</p> <p>Per tale tipologia di redditi trova applicazione una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo non supera i 32.000 euro.</p> <p>L'importo della detrazione, per i redditi tra 32.000 e 40.000 euro, è progressivamente ridotto fino all'azzeramento.</p>
<p>Stabilizzazione riforma IRPEF</p>	<p>Viene confermata a regime la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito e le relative aliquote. A decorrere dal 2025, le aliquote e gli scaglioni saranno i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fino a 28.000 euro: aliquota del 23%; 2. oltre i 28.000 fino a 50.000 euro: aliquota del 35%; 3. oltre i 50.000 euro: aliquota del 43%. <p>Viene confermato, inoltre, l'aumento a 1.955 della detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 15.000 euro (diversamente spetta nella misura di 1.880 euro annui).</p> <p>Il trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi</p>

assimilati di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, previsto dal DL n. 3/2020 viene riconosciuto a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

**Esenzione sisma
Italia centrale**

Sono prorogate le esenzioni (IRPEF, IRES per i redditi dei fabbricati, IMU, imposta di bollo e registro) riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Nel dettaglio, i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF ed IRES fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2024, mentre ai fini IMU sono esenti fino alla loro ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31.12.2025.

**Esenzione IMU sisma
Marche e Umbria
2022 e 2023**

Gli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente spetta l'esenzione dall'IMU per l'anno 2025 oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, se queste intervengono prima del 31.12.2025.

**Auto in uso
promiscuo ai
dipendenti**

In materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, viene previsto che i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 01.01.2025, il fringe benefit viene calcolato come segue:

1. 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale annuale di 15.000 km;
2. 20% del predetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
3. 10% dell'importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

**Rimborso per
pagamento canoni a
neo assunti**

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 non concorrono, per i primi 2 anni dall'assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, nel limite di 5.000 euro annui.

La disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non

	<p>superiore a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.</p>
Esclusione dal regime forfetario	<p>Viene modificata la causa di esclusione dal regime forfetario riferita al reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente a quello in cui si vuole applicare tale regime.</p> <p>Per effetto della modifica apportata, per il solo anno 2025 la soglia di tolleranza viene aumentata da 30.000 a 35.000 euro.</p>
Aumento limite spese e detraibilità	<p>Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo agevolato delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli.</p> <p>Si segnala l'innalzamento del limite massimo per il mantenimento dei cani guida da 1.000 a 1.100 euro.</p>
Detrazione per redditi superiori a 75.000 euro	<p>Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro trova applicazione una limitazione alle detrazioni (escluse spese sanitarie, somme investite in start up e PMI innovative) per le spese sostenute dal 01.01.2025.</p> <p>Il massimale, che può variare a seconda dei figli fiscalmente a carico, è pari a 14.000 euro se il reddito complessivo non supera i 100.000 euro, ed a 8.000 euro se viene superato tale importo.</p> <p>Come anticipato, va applicato un coefficiente al massimale sopra individuato a seconda che il contribuente sia parte di un nucleo familiare con più di due figli fiscalmente a carico (1), due figli fiscalmente a carico (0.85), un figlio fiscalmente a carico (0.7) oppure nessuno (0.5).</p>
Detrazioni per carichi di famiglia	<p>La detrazione per figli fiscalmente a carico spettano in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 ma inferiore a 30, non disabili, ed a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata.</p> <p>In buona sostanza, vengono abrogate le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni non disabili, mentre in precedenza non vi era alcun limite d'età.</p> <p>Per i figli di età inferiore a 21 anni, la detrazione non spetta in quanto</p>

assorbita dall'assegno unico universale.

Rimane invariato l'importo di 950 euro di detrazione per ciascun figlio. Viene ora consentita la possibilità di dichiarare fiscalmente a carico i figli del solo coniuge deceduto, purché siano conviventi con il coniuge superstite.

Si segnala che la detrazione per gli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli spettano solo con riferimento agli ascendenti conviventi (resta confermato l'importo di 750 euro).

Vengono inoltre abrogate le detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero.

Tracciabilità spese trasferta

Viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.

Se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per vitto, alloggio e viaggio/trasporto.

Analogo obbligo viene introdotto ai fini della deducibilità della spesa in capo all'impresa.

La novità trova applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Spese di trasferta per i professionisti

Viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte di dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi saranno deducibili se eseguite mediante strumenti tracciabili.

Spese di rappresentanza per imprese

Le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale oppure tramite altri sistemi di pagamento tracciati.

La novità non dovrebbe riguardare, in quanto non viene menzionata dalla legge n. 207/2024, le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

**Deducibilità
svalutazioni e perdite
su crediti di banche e
assicurazioni**

Viene previsto il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota dell'11% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Inoltre, viene previsto il differimento in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi, della deduzione della quota del 4,7% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

**Regime transitorio
tassazione DTA**

Viene modificato il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta di cui al DL n. 225/2010.

Per effetto delle modifiche apportate al regime transitorio, viene ora prevista la deducibilità delle suddette quote:

1. 3% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
2. 10% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
3. 12% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al 31.12.2024;
4. 13% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e fino al 31.12.2027;
5. 6% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 e fino al 31.12.2029.

**Blocco dei pagamenti
delle PA**

Glie enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza delle morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Web tax

L'imposta sui servizi digitali viene modificata in modo da comportare una modifica sulle soglie dimensionali per l'individuazione dei soggetti passivi, nonché la previsione del versamento di un acconto.

Sono soggetti passivi dell'imposta le imprese che realizzano nel corso dell'anno solare precedente, congiuntamente, un ammontare complessivo di ricavi almeno pari a 750 milioni di euro (in precedenza veniva prevista una soglia minima di ricavi realizzati sul territorio nazionale).

Con riferimento all'acconto, viene stabilito che, entro il 30.11 dell'anno solare di riferimento, deve essere versato un acconto pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente.

Il versamento del saldo deve essere poi effettuato entro il 16.05 dell'anno successivo.

Iva su formazione resa a società di lavoro iterinale

Viene previsto che sono imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale.

Considerata l'incertezza interpretativa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle prestazioni formative laddove effettuate prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria 2025.

Conferimento rifiuti in discarica e aliquota IVA

Viene modificato l'ambito applicativo del n. 127 sexiesdecies della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72 il quale disciplina l'aliquota IVA del 10% per prestazioni relative alla gestione e stoccaggio dei rifiuti.

Viene escluso dall'ambito dell'aliquota agevolata il conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Logistica e reverse charge

Previa autorizzazione da parte del Consiglio UE si prevede l'estensione del meccanismo di reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Trova applicazione il reverse charge anche per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di

merci e prestazione di servizi di logistica.

In attesa della necessaria autorizzazione, viene previsto un regime transitorio IVA tale per cui il prestatore ed il committente del servizio possono optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta (l'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate ed ha durata triennale).

IVA attività sportiva alpinistica

Viene introdotta l'aliquota del 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica impartiti anche in forma organizzata da iscritti in appositi albi, laddove tali corsi non siano esenti da IVA.

Riduzione accise birra

A partire dal 2025 viene ridotta del 50% l'accisa sulla birra artigianale (indicata nell'allegato 1 annesso al D.Lgs. n. 504/95) prodotta da piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

La predetta aliquota viene applicata con una riduzione del 30% per le produzioni fino a 30.000 ettolitri, e del 20% per le produzioni fino a 60.000 ettolitri.

Contrasto evasione e pagamenti elettronici

Viene stabilito che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Vengono aggiornate le sanzioni previste all'articolo 11 del D.Lgs. bn. 471/97 che ora prevedono quanto segue:

1. la sanzione di 100 euro prevista per l'omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi si applica anche all'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;
2. la sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applica anche nei casi di mancato collegato dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.

	I nuovi obblighi e le nuove disposizioni sanzionatorie trovano applicazione dal 01.01.2026.
Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie	Viene prorogato di un ulteriore trimestre, ovvero fino al 31.03.2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
Sport bonus	Viene prorogato al 2025 il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Credito per il restauro di immobili di interesse storico	Viene prorogato fino al 2027 il credito fiscale per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico riconosciuto in misura del 50% degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche.
Obbligo PEC amministratori di società	Viene esteso l'obbligo di indicare il proprio domicilio PEC presso il registro delle imprese agli amministratori di società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti